

D.D.G. 145 del 17 GIU 2019

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la delibera commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTA la controversia insorta tra questo Istituto e Banca Sistema Spa quale cessionaria dei crediti di "Business Service Srl";

VISTO al riguardo il ricorso del 26 novembre 2018 notificato all'Ente il 30 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al Tar Sicilia – Palermo - avverso il provvedimento di ritiro da parte dell'Irvo, giusta DDG n. 173 del 19 ottobre 2018, della certificazione di credito da questo emessa il 12 gennaio 2016 e recante il n. 942250000000058;

CONSIDERATO che, nel contesto del predetto ricorso, è stata formulata istanza cautelare di sospensione del predetto provvedimento di ritiro;

VISTO inoltre il susseguente ricorso del 6 dicembre 2018 notificato a questo Istituto a mezzo posta proposto altresì da Business Service Srl, quale società cedente il credito come sopra certificato, nel contesto del quale, di contro, non è stata formulata alcuna istanza cautelare;

000 010 87

VISTO il D.D.G. n. 241 del 28 dicembre 2018 con il quale è già stato conferito l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, avverso il sopracitato ricorso proposto dal Banca Sistema Spa, all'Avv. Beatrice Miceli, con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

CONSIDERATO che il sopra citato ricorso proposto invece da Business Service Srl ha il medesimo oggetto ed il medesimo petitum;

VISTA in proposito la nota Irvo n. 2931 del 5 aprile 2019 inviata, a scopo esplorativo, al predetto Avv. Miceli;

VISTA la nota del 16 maggio 2019 della citata professionista con la quale la medesima quantifica in € 2.262,23, comprensivi di contributo spese generali, iva e c.p.a. ed al lordo della r.a. il proprio compenso per le correlative prestazioni professionali dichiarando altresì l'insussistenza di condizioni di incompatibilità;

RITERNUTO opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree ed evitare inoltre l'eventuale declaratoria di contumacia dell'Ente;

CONSIDERATO inoltre che il mancato tempestivo avvio delle correlative azioni giudiziarie comporterebbe la sostanziale acquiescenza dell'Ente in relazione alla procedura esecutiva attivata da controparte;

RITENUTO, per motivi di continuità defensionale, di complementarità e consequenzialità di incarichi oltrechè di connessione sia oggettiva che soggettiva con il precedente incarico come sopra conferito, di affidare, nelle more del costituendo Albo interno, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instauratosi al sopra menzionato Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, (CIG Z31289D39D), come detto, già nominata difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione avverso il ricorso proposto della società cessionaria Banca Sistema Spa;


CONSIDERATA altresì la proficua collaborazione intercorrente con il predetto Avv. Miceli;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

VISTA la nota dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Servizio II - n. 19497 del 29 aprile 2019 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31 maggio 2019;

RITENUTO altresì necessario provvedere, nei termini di cui alla nota dell'Avv. Miceli del 16 maggio 2019, ad effettuare il correlativo complessivo impegno di spesa, che rientra negli ambiti della gestione provvisoria come sopra autorizzata, della complessiva somma di € 2.262,23, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2019;



RITENUTO inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

DECRETA

- **di conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, nell'ambito della controversia come sopra insorta con Banca Sistema Spa, in relazione al ricorso dinanzi al Tar Sicilia – Palermo - del 6 dicembre 2018 notificato all'Ente a mezzo posta ad istanza della Business Service Srl, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z31289D39D);
- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico la complessiva somma di € 2.262,23, comprensiva di contributo spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed al lordo della r.a., con imputazione al Cap- 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2018;
- **di approvare** lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta

29 MAG. 2019

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè

17-06-2019



Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino quale difensore di Business Services s.r.l.

ATTESTA AI SENSI DELL'ART.23 DEL CAD che la copia analogica sotto riportata contenente il sottoesteso ricorso è conforme all'originale informatico dal quale è stata estratta.

**IMMORDINO
GIOVANNI**

Firmato digitalmente da
IMMORDINO GIOVANNI
Data: 2018.12.06 12:20:25 +01'00'

- D. Fedele
- Seg. GI
- De all'atto

COPIA

STUDIO IMMORDINO
Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Via Libertà, 171
Tel.091.34.88.88 - 091.34.88.11
Fax 091.34.88.11
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della società **BUSINESS SERVICES S.R.L.**, p.Iva e cod. fisc. 05945350824, con sede legale in Palermo, Via Leopardi n. 78, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giulio Fedele, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà, 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMRGNN62A23B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMRGPP63P18B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 per mandato in calce al presente atto

CONTRO

l'ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO, in persona del Diretto Generale e legale rappresentante *pro-tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Direttore Generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio n. 173 del 19.10.2018 di ritiro in autotutela della Certificazione n. 9425510000000058 - Istanza n.8425510000000031 del 12.01.2016, rilasciata dall'IRVO a Business Services e successivamente ceduta a Banca Sistema S.p.A.

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 12558 del 29.12.2017 del Direttore Generale di IRVO di notifica del D.D.G. n. 373

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Procedimento 10722
11 DIC. 2018
Posizione: D.F.G. OT/D. De all'atto



del 29.12.2017;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 6814 del 19.07.2018 del Direttore Generale di IRVO;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

A) Nell'anno 2015, la Business Services s.r.l., società dotata di alta professionalità e di solida esperienza in materia di progettazione e gestione di programmi di internazionalizzazione anche nel settore enologico e nella gestione delle connesse attività amministrative, è stata incaricata di svolgere, in tali ambiti, specifiche attività in favore dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio.

B) In particolare, con contratto del 06.03.2015, venivano affidate alla società ricorrente due distinte attività:

- *"l'attività di rendicontazione e presentazione ad AGEA di tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni attuative del bando OCM vino Paesi Terzi sul contratto 34769 per l'annualità 2013/2014"* (art. 2 lett. A del contratto);

- *"lo studio ed approfondimento dei rilievi formulati da Agecontrol in occasione della verifica dei contratti 46903/3 28662 e 31782/2, la predisposizione di memorie illustrative e richieste di rettifica degli importi complessivamente dovuti ad AGEA (art. 2 lett. B del contratto)"*, (attività, quest'ultima, efficacemente condotta ottenendo un risparmio a favore di IRVO per maggiori somme riconosciute da AGEA di complessivi € 187.351,29).

C) Con contratto del 25.11.2014, veniva affidato alla ricorrente l'attività di elaborazione di circolari amministrative e scadenziari fiscali da inserire nella piattaforma Full services ad uso delle aziende aderenti.

D) Infine, in data 08.10.2015, veniva incaricata di condurre presso

STUDIO LEGA
Via I
Tel. 091.34.85
901

Riscossione Sicilia S.p.a. le attività necessarie alla rateizzazione della cartella esattoriale n. 296 2015 00337939 14 notificata all'IRVO per somme dovute ad AGEA di importo complessivo pari ad € 1.142128,52.

E) A seguito dell'espletamento di dette attività, la Business Services, dietro apposita istanza, otteneva il rilascio di apposita certificazione dei crediti maturati in relazione alle stesse, risultanti dalle fatture n. 3 del 18.6.2015, n. 5/A del 03.11.2015, n. 6/A del 06.11.2015 e 8/A del 03.12.2015, crediti certificati che, successivamente, venivano ceduti a Banca Sistema S.p.a. con la formula pro-soluto.

F) **Visto il ritardo nei pagamenti, e attesa la pacifica debenza delle somme risultante dalla certificazione del credito**, Banca Sistema spa ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, al quale IRVO si è opposta con atto di citazione in opposizione a d.i..

G) Al fine probabilmente di dare corpo alle deboli difese spiegate in sede civile, con il provvedimento oggi impugnato, **IRVO ha ritirato in autotutela la certificazione rilasciata a Business Services e successivamente ceduta a Banca Sistema S.p.A, "con conseguente inefficacia a partire dal suo originario rilascio"**.

H) Le motivazioni poste a fondamento del decreto di ritiro in autotutela della certificazione del credito ricalcano *"i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attinenti l'illegittimità dei procedimenti propedeutici la stipula dei contratti posti in essere tra l'IRVO e la società Business Services s.r.l."*, asseritamente derivante da: *"1) l'assenza di un subprocedimento riguardante l'accertamento, prima del rilascio della certificazione, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile; 2) la violazione in tema di contratti della PA delle norme imperative in materia di evidenza pubblica; 3) l'assenza delle delibere a contrarre; 4) l'assenza dell'impegno di spesa antecedente*

all'incarico".

D) Atteso l'interesse della ricorrente alla suddetta certificazione del credito, alla luce della cessione pro soluto dei crediti, e vista l'espressa indicazione circa la facoltà di impugnare il suddetto D.D.G. con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la ricorrente è costretta a proporre il presente ricorso che affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.L. 29-11-2008 N. 185 COME AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GENNAIO 2009, N. 2, MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 16, D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25 E DALL'ART. 31, COMMA 1-TER, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, E SOSTITUITO DALL'ART. 13, COMMA 1, L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183, CHE HA SOSTITUITO L'ORIGINARIO COMMA 3-BIS CON GLI ATTUALI COMMI 3-BIS E 3-TER, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012. SUCCESSIVAMENTE, IL PRESENTE COMMA È STATO MODIFICATO DALL'ART. 12, COMMA 11-QUATER, D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44, DALL'ART. 13-BIS, COMMA 1, LETT. A), D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 2012, N. 94 E, SUCCESSIVAMENTE, DALL' ART. 6, COMMA 01, D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64. INFINE, IL PRESENTE COMMA È STATO COSÌ MODIFICATO DALL' ART. 27, COMMA 2, LETT. A), B), C) E D), D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89, DELL'ART. 13, COMMA 1, L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 21 QUINQUIES E 21 NONIES L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 1 E 3 L.R. N. 10/91.

STUDIO LEGALE IMM
Via Libertà, 17
Tel. 091 34.88.88 - fax
90143 - PAJ

a)

L'art. 9 D.L. 29-11-2008 n. 185 e ss.mm.ii, nel prevedere, nell'ambito delle misure anti-crisi, la certificazione dei crediti vantati nei confronti da privati e imprese ha introdotto uno strumento avente un dichiarato scopo agevolativo e di riduzione dei ritardi dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.

La norma, eloquentemente, mentre prevede (con gli effetti di cui si dirà) la certificazione del/i credito/i non prevede alcuna "revoca" della medesima certificazione, in esito a procedimenti di "riesame", di secondo grado e di ritiro in autotutela della medesima certificazione.

Il motivo è agevole.

Il nucleo della norma risiede nella possibilità per i privati di richiedere a certe amministrazioni debtrici una certificazione che il proprio credito verso di loro sia certo, liquido, esigibile e non prescritto.

La natura e la funzione svolta dalla certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, d.l. cit. escludono che sulla stessa l'Amministrazione possa ritornare con un procedimento di secondo grado.

Non a caso, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/90 e dell'art. 3 L.R. n. 10/91, l'atto oggi impugnato non indica in forza di quale norma (regolante e disciplinante l'attività autoritativa) sarebbe stato adottato il provvedimento di "ritiro in autotutela" delle certificazioni del credito, e ciò appare naturale e comprensibile alla luce dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 241/90 (norma ripetuta all'art. 1 comma 1 bis L.R. n. 10/91) in forza del quale "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato".

La dichiarazione resa dall'amministrazione non è, infatti, frutto dell'esercizio di un qualsivoglia potere autoritativo (ma è semmai frutto

di **poteri di natura certificativa**), e non altera in nessun modo la situazione giuridica facente capo alla parte privata o il rapporto con essa. Una volta verificato che il credito vantato è certo, liquido, esigibile e non prescritto dietro istanza dell'interessato, **l'amministrazione non può fare altro che attestarlo.**

Viceversa, se manchi uno di tali presupposti, ne deve segnalare le cause di insussistenza o di inesigibilità; in queste due situazioni, comunque, l'attività dichiarativa dell'ente certificante è necessitata e si riduce ad una mera conferma dell'esistente, debitamente incorporata in un documento che potrà essere usato dall'imprenditore secondo le sue intenzioni.

Il suddetto potere è espressione di uno speciale e specifico potere certificativo riconosciuto alla P.A. (sia nell'interesse del privato ma soprattutto nell'interesse pubblico: cfr. premesse del D.L. 185/2008) che concerne il complesso di attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, di qualsiasi grado (al fine della "promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese").

A questi contenuti della certificazione se ne accompagna un altro, non imposto dalla legge, bensì dal d.m. 22 maggio 2012 (all. n. 2 e 2-bis), e consistente nell'indicazione del periodo temporale entro il quale si procederà al pagamento (comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione). Considerato, peraltro, che nel certificato è sempre presente una descrizione del rapporto da cui trae origine il diritto di credito, appare altrettanto pacifico ed evidente che l'impegno così

assunto dall'amministrazione sia da qualificare come una promessa di pagamento titolata (art. 1988 c.c.).

La certificazione così rilasciata non può essere "illegittima" (e dunque soggetta a procedimento di riesame o ritiro in autotutela) ma semmai "nulla" nei soli casi previsti dal comma 3-ter (si tratta della certificazione rilasciata dagli enti locali commissariati e dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito).

L'unica ipotesi di "invalidità" prevista dalla legge è, dunque, tipica e riguarda le ipotesi previste dal comma 3 ter.

In altri termini, lungi dal consentire ritardi nei pagamenti o tardive verifiche della legittimità degli atti presupposti alla nascita del credito, alla stregua di un ulteriore controllo interno della regolarità e legittimità amministrativa degli atti in forza dei quali è sorto il debito della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese (e dei terzi), la norma intende velocizzare le procedura di pagamento attraverso procedure informative e tempistiche ragionevoli.

b)

La *ratio* dell'istituto è, chiaramente, quella di creare liquidità per le imprese, in particolare mediante la compensazione con determinate passività nei confronti delle PA, o la cessione dei crediti ad intermediari finanziari che potranno acquistarli *pro soluto* o *pro solvendo*.

A detta finalità corrispondono anche una serie di vantaggi per la PA che può beneficiare dell'inesigibilità del credito sino alla scadenza della certificazione stessa: tale circostanza risulta implicitamente rilevabile dal fatto che il creditore a seguito della certificazione, non può richiedere

l'immediato adempimento, nonostante l'esigibilità del credito intrinseca alla certificazione, in quanto *"L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione di cui all'art. 2 ... entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa"* (Decreto ministeriale 25 giugno 2012).

La temporanea inesigibilità del credito trova conferma anche nel fatto che, in sede di richiesta di certificazione sulla piattaforma elettronica, il sistema chiede al creditore di impegnarsi:

- a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui all'istanza, e a non cedere a terzi i crediti stessi, e ciò nelle more dell'ottenimento della certificazione ovvero della comunicazione del diniego dell'istanza;
- a non attivare, in caso di rilascio della certificazione, procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui all'istanza, fino alla data che verrà indicata per il pagamento, o nel caso in cui questo non venga indicato, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

In altri termini, la PA riconosce la sussistenza di un credito ed ottiene, dall'altra parte, la possibilità di dilazionare il pagamento fino un massimo di 12 mesi.

Quel che più rileva è inoltre che la PA, per mezzo della certificazione, viene "rimessa nei termini", con la conseguenza che gli interessi moratori maturati sino alla richiesta di certificazione non sono certificabili e che gli stessi riprendono a decorrere solo a seguito del termine di scadenza della certificazione.

Date queste premesse, emerge chiaramente come la natura della certificazione debba essere caratterizzata dall'assoluta certezza ("certo, liquido ed esigibile"), sia perché il creditore rinuncia agli interessi maturati e ad azionare immediatamente il credito, a fronte della futura

STUDIO LEGALE
Via Libert
Tel. 091.34.88.88
90143 - *

incontestabilità del medesimo, sia perché terzi estranei al rapporto obbligatorio (ad es. gli operatori finanziari cessionari del credito¹) debbono riporre il loro affidamento sulla stessa; lo stesso Erario nell'ammettere la compensazione degli importi oggetto di certificazione con i propri crediti (art. 28-quater d.p.r. 602/1973), deve poter contare sulla fondatezza e sulla certezza del credito certificato.

La natura dell'istituto è stata pertanto ricondotta, non già all'espressione di un potere autoritativo, in quanto tale, astrattamente revocabile, bensì ad un rapporto privatistico.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, si tratta di un riconoscimento di debito, mentre, dal punto di vista processuale, si tratta di una confessione stragiudiziale (A. Laudonio, *Crediti e Pubblica*

Amministrazione (di eccezioni che anticipano le regole), in *Riv. dir. banc., dirittobancario.it*, 16, 2012²).

Siffatto credito, quindi, oltre che certo, liquido, esigibile e non prescritto, è oggetto di prova legale e, pertanto, insuscettibile di qualsivoglia valutazione discrezionale.

Il credito della ricorrente dovrà ritenersi esistente per il solo fatto di essere stato oggetto della certificazione ed a prescindere dalle sorti

¹ "Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione" (DL 66/2014 art. 37, comma 7bis).

² "Per spiegare tale conclusione, è tuttavia necessario addentrarsi nell'esame della natura e della funzione svolta dalla certificazione di cui parla l'art. 9, comma 3-bis, d.l. cit. Invero, sembra da escludersi che la dichiarazione resa dall'amministrazione sia frutto dell'esercizio di un qualsivoglia potere autoritativo, come anche il fatto che essa possa alterare in qualche modo la situazione giuridica facente capo alla parte privata o il rapporto con essa. Una volta verificato che il credito vantato è certo, liquido, esigibile e non prescritto dietro istanza dell'interessato (utilizzando le procedure di verifica prescritte dall'art. 48-bis d.p.r. 602/1973 sull'effettuazione di pagamenti da parte della P.A., se l'importo del credito è superiore a 10.000 €), l'amministrazione non può fare altro che attestarlo. Viceversa, se manchi uno di tali presupposti, se ne deve segnalare le cause di insussistenza o di inesigibilità (art. 2, comma 2, primo periodo, d.m. 22 maggio 2012 ed all. n. 2 e 2-bis; art. 3, comma 2, d.m. 25 giugno 2012 ed all. n. 2 e 2-bis). In queste due situazioni, comunque, l'attività dichiarativa dell'ente certificante è necessitata e si riduce ad una mera conferma dell'esistente, debitamente incorporata in un documento che potrà essere usato dall'imprenditore secondo le sue intenzioni. Cosicché, qualora il credito sia attestato come certo, liquido, esigibile e non prescritto, sembra preferibile ritenere che la certificazione, anche alla luce della predefinitone dei suoi contenuti (cfr. all. n. 2 e 2-bis del d.m. 22 maggio 2012; all. n. 2 e 2-bis del d.m. certificazione), debba essere qualificata alla stregua di una confessione stragiudiziale (art. 2730 c.c.), con tutti gli effetti che ne derivano sul piano probatorio. Allorché, invece, tale attestazione non vi sia, quella resa dall'amministrazione con la sua comunicazione di contenuto negativo è una mera dichiarazione di scienza. A questi contenuti della certificazione se ne accompagna un altro, non imposto dalla legge, bensì dal d.m. 22 maggio 2012 (all. n. 2 e 2-bis), e consistente nell'indicazione del periodo temporale entro il quale si procederà al pagamento (comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione). Considerato, peraltro, che nel certificato è sempre presente una descrizione del rapporto da cui trae origine il diritto di credito, pare ragionevole concludere che l'impegno così assunto dall'amministrazione sia da qualificare come una promessa di pagamento titolata (art. 1988 c.c.)."

della stessa.

Ne deriva che non è certamente nella fase della certificazione del credito che l'Amministrazione può contestare al creditore somme dovute per somministrazioni, forniture, servizi, appalti e prestazioni professionali, nonché la presunta irregolarità o illegittimità della serie procedimentale a monte.

Basti a tal fine sottolineare come non è stati revocati né annullati gli atti e i contratti che hanno condotto al sorgere delle ragioni di credito che è e rimane **certo, liquido ed esigibile** a prescindere da ogni considerazione in ordine alla legittimità della procedura di affidamento.

c)

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come la certificazione dei crediti compiuta da IRVO (e che ora sta affannosamente cercando di ritirare), certificazione sulla quale si fonda il decreto ingiuntivo opposto, superi la problematica della validità degli incarichi conferiti, **in quanto si tratta di un vero e proprio riconoscimento di debito e di una confessione stragiudiziale che, da solo, è idoneo a fondare l'accoglimento della richiesta di pagamento.**

IRVO, probabilmente consapevole di tale circostanza, ha cercato, come detto, di ritirare - unilateralmente, strumentalmente e in contrasto con i più elementari principi di buona fede - la certificazione, solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Ma resta innegabile il già avvenuto riconoscimento di debito, a cui la dottrina attribuisce anche natura di confessione stragiudiziale.

IRVO d'altronde non mette in discussione che il credito esista (e che sia dunque certo, liquido ed esigibile), agita invece altre questioni sulla regolarità della serie procedimentale a monte, che nulla tolgono al fatto che gli incarichi sono stati conferiti ed hanno fatto sorgere

STUDIO LEGAL
Via 7
Tel. 091.34.8
907

crediti certi liquidi ed esibili ed obbligazioni valide ed efficaci.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.L. 29-11-2008 N. 185 COME AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GENNAIO 2009, N. 2,. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 21 NONIES L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 1 E 3 L.R. N. 10/91 E DELL'ART. 125 D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II.

Senza recesso dalle superiori censure, è opportuno, in ogni caso, evidenziare che le questioni sollevate nell'atto impugnato sono del tutto futili, inconducanti, pretestuose e infondate in fatto e in diritto.

a)

Immorono
- IMBORNO
- porta, 171
8.88 - fax 091/34.88.11
43 - PALERMO

quanto alla “assenza di un subprocedimento riguardante l'accertamento, prima del rilascio della certificazione, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile” e quanto alla “assenza di un provvedimento di approvazione del rilascio delle certificazioni”.

Si tratta di contestazioni imputabili unicamente a IRVO e che non incidono sulla validità ed efficacia della confessione stragiudiziale (art. 2730 c.c.).

Senza dire che non si comprende quale sarebbe il “subprocedimento” (non previsto dalla legge) mancante, né tantomeno quale norma prevederebbe “un provvedimento di approvazione del rilascio delle certificazioni” (non previsto dalla legge).

Si tratta di questioni che non incidono sulla validità ed efficacia della certificazione, che rimane valida, senza dire che essa stessa contiene l'accertamento che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile e costituisce accoglimento dell'istanza di rilascio delle certificazioni e approvazione del rilascio.

b)

Quanto alla asserita "violazione in tema di contratti della PA delle norme imperative in materia di evidenza pubblica" si è già detto e non occorre indugiare oltre.

È appena il caso di sottolineare che i contratti sono stati affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice contratti e con procedura negoziata senza bando (come recitano gli stessi provvedimenti recanti il CIG), con la conseguenza che IRVO ha già verificato le condizioni per la stipula del contratto e per l'affidamento del servizio e il contratto è stato sottoposto ai controlli interni ed approvato dal legale rappresentante (che sarebbe, diversamente opinando, personalmente responsabile del pagamento delle somme dovute ai creditori, ove avesse stipulati atti invalidi).

Infatti, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (ratione temporis vigente) "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".

Si trattava di affidamenti senza gara disposti nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

e)

Quanto all'assenza della delibera a contrarre è appena il caso di sottolineare che la delibera è notoriamente un atto di organizzazione interna che non incide sulla sfera giuridica del privato.

La delibera a contrarre è un atto interno di organizzazione, senza valenza esterna e incapace di creare sia un rapporto giuridico tra p.a. e contraente che una lesione in capo a quest'ultimo, non essendovi i presupposti per la nascita né di diritti soggettivi né di interessi legittimi.

La sua mancanza (ignota al contraente privato) non solo non incide sulla legittimità dell'affidamento o sulla liceità del contratto, ma non è idonea

STUDIO LEGALE *lib*
Via Libertà
Tel. 091.34.88.88
90143 - F

neppure a far venire meno il credito, una volta stipulato il contratto ed eseguita la prestazione.

d)

Quanto, infine, alla assenza dell'impegno di spesa antecedente all'incarico, non è dato comprendere in virtù di quale norma tale elemento potrebbe produrre conseguenze sul credito maturato dalla ricorrente e, dunque, sulla relativa certificazione.

È, invero, principio consolidato quello secondo il quale *"il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente pubblico, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti interessati (v. in proposito, la corretta definizione offerta*

dalla circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. 109134/884/L.21/1993): esso consiste, dunque, in un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione pertanto delle norme che disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile" (Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sent. n. 22 del 18.01.2016).

È per tale ragione che la giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere sussistente la responsabilità per danno erariale del funzionario che abbia conferito incarichi senza preventivo impegno di spesa, atteso che le relative obbligazioni rimarrebbero comunque pienamente valide in capo all'Amministrazione: *"ne consegue l'emersione, a seguito di vittorioso giudizio avviato dal creditore insoddisfatto, di danni pubblici corrispondenti alle spese aggiuntive per oneri accessori del credito e per la rifusione delle spese legali e che non possono, quindi, non fare carico all'irregolare ordinatore della spesa: proprio la fattispecie all'odierno*

esame del Collegio; id., 5.4.2002, n. 114; id., 18.3.2002, n. 85; Sezione giurisdizionale TTA-Trento, 2.7.2008, n. 34; id., 31.5.2006, n. 41; id., 5.4.2006, n. 24) (Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sent. ult. cit.)

Pertanto, l'eventuale accertamento della effettiva mancanza di impegno di spesa antecedente l'incarico non potrebbe comunque giustificare il provvedimento di riesame oggi impugnato, non avendo alcuna refluenza sulla esistenza del credito oggetto di certificazione.

Né, d'altro canto, possono valere a supportare il provvedimento in esame, in parte qua, le norme del TUEL invocate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato per relationem nella comunicazione di avvio del procedimento.

Sul punto, l'IRVO non si avvede come, per sua espressa previsione (artt. 1 e 2) il TUEL si applichi esclusivamente agli "enti locali". In particolare, l'art. 2 del TUEL disciplina il proprio ambito di applicazione, sottolineando che *"Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni"*. Aggiunge, poi, il comma secondo che *"Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali"*. IRVO, non rientrando in nessuno di tali enti o consorzi, non è dunque soggetto all'ambito di applicazione del TUEL. **Si consideri, in proposito, che l'applicazione analogica di norme di carattere imperativo configgerebbe con il principio di tassatività delle cause di nullità del contratto.**

STUDIO LEGALE IMP
Via Libertà
Tel. 091.34.88.88
90143

Non pertinente appare anche il riferimento all'art. 11 D.Lgs. 163/2006 in quanto il codice degli appalti disciplina le procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, non quelle "contabili". Il riferimento ai controlli ivi contenuto, controlli che necessariamente dovranno avere esito positivo al fine dell'efficacia non solo del contratto, ma anche della aggiudicazione di una gara, riguarda le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'operatore economico. Questione del tutto estranea alla presente vicenda.

Inoltre, si ribadisce come, l'eventuale assenza o illegittimità dei provvedimenti che contengono la determinazione a contrarre e/o il relativo impegno di spesa, sia un vizio della procedura che riguarda l'organizzazione interna di IRVO e che non può in alcun modo essere fatto ricadere su Veronafiore, **né tantomeno determina che il credito non sia certo, liquido ed esigibile**. Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la mancata osservanza di norme pubblicistiche, con evidente inefficienza ed inefficacia della PA, in realtà si riveli, paradossalmente, favorevole all'ente che può così facilmente sottrarsi dall'onorare le proprie obbligazioni.

III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES L. N. 241/90

È opportuno evidenziare, peraltro, che il provvedimento impugnato risulta in ogni caso emesso in palese inosservanza delle norme che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela e dei canoni ai quali lo stesso deve essere ispirato, sotto molteplici profili che di seguito si evidenziano:

- tardività del "ritiro": risulta manifestamente violato il termine di diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici oltre il quale, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, il provvedimento di annullamento in autotutela è da considerarsi comunque illegittimo.

Sulla rilevanza di tale termine, la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito che *"la disposizione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, secondo cui l'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo può essere disposto entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi, si applica anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione di un contratto pubblico. Ai fini del rispetto di detto termine è necessario che, prima della sua scadenza, l'adozione dell'atto di annullamento sia effettivamente avvenuta, non essendo sufficiente il mero avvio dell'iter dell'autotutela"* (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 02/07/2018, n.1637).

- violazione del principio di affidamento: il comportamento tenuto da IRVO ha senza dubbio ingenerato nella società ricorrente il legittimo affidamento circa la correttezza della certificazione: ora, non è consentito annullare un provvedimento amministrativo favorevole al privato, laddove, per il decorso del tempo, si siano consolidate situazioni giuridiche e si siano realizzati effetti positivi tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento. Tale principio è rilevabile, oltre che dagli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, dal già citato art. 21 *nonies* della L. 241/1990 laddove afferma che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di*

STUDIO LEGAL
Via Libe
Tel. 091.34.88.88 -
90143 - P

vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.";

- violazione del principio di buona fede sotto vari profili: IRVO ha ottenuto una rimessione in termini ed una dilazione *ex lege* del proprio credito, con conseguente rinuncia da parte della ricorrente alla maggior parte degli interessi sulla base delle certificazioni e dei riconoscimenti di debito e, solo dopo aver beneficiato della stessa, cerca di porre nel nulla il proprio atto.

L'azione amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, legge modificata ed integrata dalla legge 15/05, è improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma anche ai principi di derivazione civilistica, laddove essa agisca al di fuori del tipico esercizio dei poteri pubblici. In questo caso PA e cittadino si muovono sullo stesso piano, con ciò rinunciando definitivamente all'agire pubblico come espressione del potere autoritativo.

La pubblica amministrazione, nella cura e nella contenperazione degli interessi pubblici, deve dunque considerare anche l'interesse del privato.

Pertanto, anche volendo sostenere che vi sia stato il mancato rispetto di "procedure ad evidenza pubblica" da parte di IRVO, non vi è chi non veda che tali asserite irregolarità/illegittimità siano imputabili unicamente alla negligenza ed imperizia di controparte: è paradossale ed ingiusto che eventuali errori e carenze procedurali, sui quali la ricorrente non aveva alcun potere di intervento, vengano in questa sede fatti valere per sottrarsi al pagamento delle obbligazioni contratte dall'ente;

- difetto di interesse pubblico: anche nell'ipotesi in cui si volesse far rientrare il provvedimento di "ritiro" nell'alveo dell'esercizio del c.d. potere di autotutela della PA, non si può che rilevare che essa è preclusa laddove manchi un *interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata)*, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari" (Adunanza Plenaria n. 8/2017), presupposto che, nel caso di specie, non è riscontrabile.

Ciò tanto più ove si consideri, come sopra evidenziato, che i presunti vizi di legittimità delineati nel provvedimento impugnato non hanno alcuna refluenza sulla esistenza del credito della ricorrente.

In virtù di tale considerazione e della circostanza – evidenziata dalla giurisprudenza contabile – che, sul piano civilistico, l'Amministrazione sarà comunque chiamata ad adempiere alla relativa obbligazione, il provvedimento oggi impugnato appare, invero, del tutto confliggente con l'interesse pubblico ad evitare un ulteriore aggravio di spese, che inevitabilmente deriverà dal mancato e/o ritardato pagamento del debito e dal conseguente contenzioso.

Né, d'altro canto, detto decreto reca l'indicazione di alcun diverso interesse pubblico in grado di giustificare la rimozione dell'originario atto di certificazione del credito.


Ciò che si traduce, peraltro, anche in un grave vizio motivazionale, atteso che, come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, *"l'esercizio del potere di autotutela è espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti motivazione del relativo provvedimento"* (Cons. St. sez. IV, 07/09/2018, n.5277).

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 6 dicembre 2018



IMMORDINO GIOVANNI

Firmato digitalmente da IMMORDINO
GIOVANNI

Data: 2018.12.06 12:09:37 +01'00'

IMMORDINO
Via, 171
- fax 091.34.88
PALERMO

STUDIO LEGALE
Via Liber
Tel. 091.34.88.88
90143

MANDATO

La società **BUSINESS SERVICES S.R.L.**, p.Iva e cod. fisc. 05945350824, con sede legale in Palermo, Via Leopardi n. 78, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giulio Fedele, delega gli Avv.ti Giovanni Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811 e Giuseppe Immordino, (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 a sottoscrivere il suesteso ricorso innanzi al TAR Sicilia, Palermo, per l'annullamento: a) del decreto del Direttore Generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio n. 173 del 19.10.2018; b) della nota prot. n. 12558 del 29.12.2017 del Direttore Generale di IRVO di notifica del D.D.G. n. 373 del 29.12.2017; c) della nota prot. n. 6814 del 19.07.2018 del Direttore Generale di IRVO, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ed a rappresentarla e difenderla, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, ed elegge domicilio presso il loro studio in Palermo, Viale Libertà n. 171.

Infine, dichiara di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, e di avere prestato il suo incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria personali e particolari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,9, 12, 15 e 30 del Regolamento UE 2016/679.

IMMORDINO
n. 171
fax 091.34.88.
PALERMO

STUDIO LEGALE
Via Liber
Tel. 091.34.88.89
90142

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Palermo, 3 dicembre 2018

F.to *Giulio Fedele*

Vera la firma

F.to *Giovanni Immordino*

IMMORDINO
n. 171
fax 091.34.88.11
PALERMO

STUDIO LEGALE IM
Via Libertà
Tel. 091.34.88.88 -
90143 - F

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto della società **BUSINESS SERVICES S.R.L.**, p.Iva e cod. fisc. 05945350824, con sede legale in Palermo, Via Leopardi n. 78, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giulio Fedele, il suesposto ricorso, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo _____ (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:

previa iscrizione al n. 4043 del registro cronologico, all'**ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO**, in persona del Diretto Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica in **Palermo, Via Libertà n. 66**

Raccomandata A.R. n. 78760602273-4



MO...
171
fax 091.34.44.11
PALERMO

D.D.G. 241 del 28 Dic. 2018

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO
Visto e assunto impegno
ridolto 13573,32
definitivo di €
provvisorio
N. 488 cap. 75 es. 2018
Scheda n.
Per l'esecuzione
Palermo, li 21.12.2018
Il Responsabile della Ragioneria Centrale



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la delibera commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTI i DD.AA. Agricoltura nn. 1 e 3 rispettivamente del 18 gennaio e del 31 gennaio 2018 con i quali si è provveduto alla nomina del Collegio straordinario dei Revisori dell'Ente;

VISTA la controversia insorta tra questo Istituto e Banca Sistema Spa quale cessionaria dei crediti di "Business Service Srl";

VISTO il ricorso del 26 novembre 2018 notificato all'Ente il 30 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al Tar Sicilia - Palermo - avverso il provvedimento di ritiro da parte dell'Irvo giusta DDG n. 173 del 19 ottobre 2018 della certificazione di credito da questo emessa il 12 gennaio 2016 e recante il n. 942250000000058

CONSIDERATO che nel contesto del predetto ricorso è stata formulata istanza cautelare di sospensione del predetto provvedimento di ritiro

51-5018



CONSIDERATO che l'udienza collegiale di discussione della sopracitata sospensiva è stata fissata per il 9 gennaio p.v.

RITENUTO opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree

RITENUTO, per motivi di continuità defensionale oltrechè di complementarità e consequenzialità di incarichi, di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instauratosi all'Avv. Maria Beatrice Miceli, già nominata difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposto dalla sopracitata Banca Sistema Spa in relazione al credito come sopra certificato

VISTA la nota Irvo n. 10625 del 5 dicembre 2018 con la quale, anche in riferimento al ricorso di pari data proposto anch'esso dal predetto Istituto di Credito avverso, anche in tal caso, il ritiro della certificazione di credito emessa in favore, in tal caso, di "GranVia Società Comunicazione Srl", in relazione a tutto quanto sopra, si è provveduto all'immediato inoltro alla menzionata Avv. Maria Beatrice Miceli di tutta la predetta documentazione e sono state altresì richieste opportune indicazioni in ordine a quanto nel prosieguo necessario per la tutela delle ragioni dell'Ente;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale la sopracitata Avv. Miceli ha rappresentato la propria disponibilità ad accettare entrambi gli incarichi in questione formulando inoltre il complessivo e cumulativo preventivo di spesa quantificato in € 13.573,32 comprensivi di contributo spese generali, iva e c.p.a. ed al lordo della r.a. dichiarando altresì l'insussistenza di condizioni di incompatibilità;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere a proporre tempestivamente le necessarie azioni giudiziarie al fine di non incorrere nel previste ipotesi di prescrizione e/o decadenza;

RITENUTO opportuno, stante la perentorietà dei termini al riguardo proceduralmente previsti per la proposizione dell'atto di opposizione, provvedere, nelle more del costituendo Albo, al conferimento del correlativo incarico professionale;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra rassegnati oltrechè in relazione ai precedenti incarichi professionali conferiti alla medesima riguardanti la medesima controparte, di conferire il sopra menzionato incarico professionale alla sopracitata Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z1A26899BB)

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al riguardo stante l'imminenza dell'udienza collegiale di discussione del chiesto provvedimento cautelare;

CONSIDERATA altresì la proficua collaborazione intercorrente con il predetto Avv. Miceli;

CONSIDERATA la sopra citata la complementarietà e consequenzialità b del conferendo incarico con altri precedenti in atto in essere relativi alle medesime parti;

VISTO il DDG n. 225 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione Irvo 2018/20"

RITENUTO altresì necessario provvedere, nei termini di cui alla nota dell'Avv. Miceli del 27 dicembre 2018, ad effettuare il correlativo complessivo impegno di spesa della complessiva somma di € 13.573,32 cumulativo per i predetti ricorsi, con imputazione al Cap 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori - del bilancio di previsione Irvo - esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che il mancato tempestivo avvio delle correlative azioni giudiziarie comporterebbe la sostanziale acquiescenza dell'Ente in relazione alla procedura esecutiva attivata da controparte;

RITENUTO inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

DECRETA

- **di conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione alla controversia come sopra insorta con Banca Sistema Spa a seguito della notifica a questo Istituto del ricorso del 26 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al TAR Sicilia – Palermo - notificato all'Ente il 30 novembre 2018, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z1A26899BB)
- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico nonché di quello relativo alla rappresentanza in giudizio in relazione al ricorso di pari data proposto anch'esso da Banca Sistema Spa avverso, anche in tal caso, il ritiro della certificazione di credito emessa in favore, nel caso in specie, di "GranVia Società Comunicazione Srl", la complessiva e cumulativa somma di € 13.573,32 comprensiva di contributo spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed al lordo della r.a. con imputazione al Cap- 75 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori – bilancio di previsione Irvo esercizio finanziario 2018.
- **di approvare** lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione





IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali


~~Dr. Vincenzo Barletta~~

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè

Emilia Mulè - 31-12-2018



COPIA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N 2031 Posizione D

Risp. Al foglio N _____ del _____

Allegati N. _____

- 5 APR. 2019

90143 PALERMO
Via Libertà,66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 347870
www.irvos.it
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvos@messaggipec.it
C/C postale 12369906
Codice fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO : Ricorso Tar Business Service Srl/Irvo
R.G. n. 2596/18

Gent.ma Dr.ssa
Avv. Maria Beatrice Miceli
Via Nunzio Morello n. 40
90100 - Palermo

Si fa seguito alla Sua nota del 27 dicembre 2018 ed a quanto ivi rappresentato in relazione, in particolare, al ricorso proposto da Business Service Srl contro questo Istituto recante il n. 2596/18 R.G Tar Palermo, ed intendendo conferirLe l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instaurato stante peraltro la complementarità con quello sostanzialmente analogo proposto da Banca Sistema Spa quale cessionaria del credito asseritamente vantato dalla sopracitata Business Service srl, si rivolge invito a voler far pervenire, con cortese sollecitudine, preventivo di spesa relativo alla costituzione nel predetto giudizio quantificato, in considerazione della complementarità del giudizio in argomento con quello recante il n. 2495/18 R.G. Tar per il quale è stata già incaricata, in termini analoghi a quelli indicati nella Sua nota sopracitata.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione ed in attesa di riscontro, porgo frattanto

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Cusumano

*Per ricevuta
5 aprile 2019
avv. Maria Beatrice Miceli*



- DIR
- VO ORC. 157

Palermo, 16 maggio 2019

Spett.le
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
direzione.vitevino@regione.sicilia.it
direzione.irvos@messaggipec.it


Oggetto: Accettazione incarico - riscontro Vostra proposta.

Facendo seguito alla Vostra nota prot. n. 2931 Posizione D del 5 aprile 2019 ed ai colloqui intercorsi, confermo la mia disponibilità all'accettazione dell'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio proposto da Business Service s.r.l. e pendente davanti al TAR Sicilia-Palermo con il n. 2596/2018 di ruolo generale alle condizioni esplicitate nella mia nota del 27 dicembre 2018 con riferimento ai giudizi n. 2495 e 2496/2018 (analoghi nei contenuti e coincidenti con riferimento alle questioni).

Allego, dunque, preventivo di spesa e rimango in attesa degli atti di formalizzazione dell'incarico.

Distinti saluti.

avv. Maria Beatrice Miceli



REGIONE SICILIANA	
ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocollo n.	4313
17 MAG 2019	★
Posizione:	D - Sep. 01



Palermo, 16 maggio 2019

Spett.le
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
direzione.vitevino@regione.sicilia.it
direzione.irvos@messaggipec.it

PARCELLA

Attività professionale con riferimento al giudizio R.G. n. 2596/2018 promosso davanti al TAR Sicilia-Palermo dalla Business Service s.r.l.

per compenso (dalla fase di studio alla fase decisionale)	€	1.550,40
spese generali 15% sul compenso	"	<u>232,56</u>
Totale	€	1.782,96

Oltre IVA e CPA.

